



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**TRIBUNALE DI NAPOLI**

**VII SEZ. CIVILE**



in persona del giudice dr. Marco Pugliese

nel procedimento unitario iscritto al numero 451 del Ruolo p.u. dell'anno

2025 su ricorso di [REDACTED] nato il 14-04-1967 in Napoli -

cf [REDACTED] e [REDACTED] nata il 07-09-1963 in Napoli - cf

[REDACTED] residenti in [REDACTED], ha

emesso la seguente

**SENTENZA**

di omologazione della proposta di ristrutturazione dei debiti del/i  
sovraindebitato/i ricorrente/i ai sensi dell'art. 70 C.C.I.I.

sulla base dei seguenti

**MOTIVI**

La proposta di ristrutturazione dei debiti del/i soggetto/i sovraindebitato/i  
risulta ammissibile ai sensi degli artt. 67 e seguenti C.C.I.I.



È stata espletata la procedura di apertura della procedura e il gestore della crisi ha proceduto ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 70 C.C.I.I.

Nello specifico, [REDACTED] e [REDACTED] hanno adito il Tribunale di Napoli, al fine di richiedere l'omologazione della proposta di piano del consumatore redatta ai sensi degli artt. 67 ss c.c.i.i., i relazione alla quale il professionista nominato OCC ha attestato la fattibilità e la convenienza rispetto alla liquidazione del patrimonio come da relazione depositata e come confermato all'udienza del 10.10.2025.

La proposta ha previsto:

- il pagamento integrale delle spese del professionista con accantonato durante il corso del piano di ammortamento;
- le altre spese di procedura in prededuzione ai sensi dell'art. 6, comma 1 C.C.I.I.;
- per quanto concerne l'esposizione debitoria il piano prevede la seguente modalità di soddisfo: Il pagamento nella misura del 100% dei debiti di natura privilegiata mobiliare vantati da AdER, Municipia S.p.a., Regione Campania e Andreani Tributi e lo stralcio dei crediti chirografari vantati da AdER, Sigla S.p.a., Banca Sistema S.p.a. e Ifis NPL Investing S.p.a., che saranno soddisfatti in percentuale pari al 10%.

I ricorrenti hanno depositato l'elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e



l'attestazione sulla fattibilità del piano redatta dall'OCC, nonché l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento della famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare corredata del certificato dello stato di famiglia.

È stata altresì allegata una relazione particolareggiata redatta dal gestore della crisi nominato dall'organismo di composizione della, contenente: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte, dovute in particolare alla debitoria verso l'erario e alla dipendenza da gioco; d) l'indicazione della non sussistenza di atti in frode compiuti nell'ultimo quinquennio; e) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La proposta di piano di ristrutturazione depositata dagli odierni ricorrenti merita di essere omologata.

I ricorrenti sono qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 6 della legge n. 3/2012, trattandosi di persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale.

La proposta è altresì ammissibile in quanto i ricorrenti non sono soggetti a procedure concorsuali né hanno fatto ricorso nei cinque anni precedenti alle procedure in materia di sovraindebitamento.



Ricorre, poi, il requisito del sovraindebitamento, inteso quale situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con conseguente difficoltà se non impossibilità di adempiere le stesse regolarmente.

Infatti, dalla documentazione prodotta e dalla relazione dell'o.c.c. è emerso che:

- i ricorrenti presentano una esposizione debitoria di €153.373,61.
- il nucleo familiare dei ricorrenti è formato dagli stessi e dal figlio ██████████, che ha recentemente completato il percorso universitario e sta svolgendo uno stage, dunque non percepisce reddito;
- le spese mensili medie indicate, comprendenti anche un adeguato importo per imprevisti, appaiono congrue rispetto all'elenco allegato a cui si aggiungono quelle contratte con le finanziarie;
- il fabbisogno della proposta si fonda sul reddito da lavoro dipendente derivante dalla somma delle retribuzioni di entrambi i coniugi, su cui i ricorrenti possono fare affidamento sia per il mantenimento della famiglia sia per il soddisfacimento del Piano del Consumatore come indicato nella proposta.

In merito alle condizioni previste dal primo comma dell'art. 69 C.C.I.I., il gestore evidenzia che, alla luce della documentazione fornita, i proponenti non sono mai stati esdebitati e che il piano è fattibile, poiché l'esborso da sostenere, così come indicato nel piano di ammortamento, è coerente con le entrate dei ricorrenti.



Con la relazione depositata in atti il gestore della crisi ha attestato la sussistenza di osservazioni e/o contestazioni all'esito delle comunicazioni ritualmente effettuate.

In particolare, presentavano osservazioni Sigla Credit S.p.a e Banca Sistema S.p.a., le quale hanno evidenziato:

- che non ci sono elementi per sostenere che i ricorrenti abbiano agito in assenza di colpa o dolo;
- la sconvenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- la corretta valutazione del merito creditizio da parte delle stesse;

Presentava osservazioni anche l'ADER, la quale ha trasmesso in allegato le dichiarazioni di credito aggiornate alla data del 28/07/2025 ai fini della corretta quantificazione, nel Piano di Ristrutturazione, del debito dei ricorrenti verso la stessa.

Così come evidenziato dal gestore attraverso l'integrazione della domanda, le osservazioni presentati dai creditori Sigla Credit S.p.a e Banca Sistema S.p.a non sono fondate.

Nello specifico, si rileva:

1. con riferimento alla asserita negligenza dei ricorrenti che non è stato riscontrato in capo ai debitori un comportamento fraudolento o comunque gravemente colposo nei confronti dei creditori perché le obbligazioni sono state assunte soprattutto per necessità di fronteggiare spese familiari, anche considerato che nel frattempo il ██████████ si era imbattuto in dipendenza da gioco.



Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno determinato la propria situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e non ha mai contratto i finanziamenti *de quibus* senza la consapevolezza di poter farvi fronte o con la volontà di frodare gli istituti di credito.

Il Gestore evidenzia che i ricorrenti, per far fronte ai propri impegni finanziari, conducono un tenore di vita assai modesto e morigerato; soprattutto, si evidenzia che i ricorrenti non hanno mai contratto debiti per spese voluttuarie, e che l'esposizione debitoria si compone per lo più di posizioni risalenti nel tempo, afferenti al periodo storico in cui il sig. ██████ lavorava lontano da casa ed era affetto da ludopatia, per la quale è in corso un percorso riabilitativo.

I debiti contratti, si aggiunge, erano legati a esigenze familiari e venivano assunti razionalmente al fine di soddisfare i bisogni essenziali della famiglia.

I ricorrenti hanno poi dovuto fronteggiare esposizioni debitorie nei confronti dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, a causa di pendenze fiscali pregresse che, sommandosi agli altri debiti finanziari e personali, hanno aggravato ulteriormente l'esposizione complessiva.

Nonostante le difficoltà economiche, gli odierni proponenti non hanno fatto un continuo accesso al credito.



In definitiva, dall'analisi effettuata non sono emerse condotte fraudolente, speculative o gravemente colpose tali da pregiudicare l'omologazione del piano, anzi ciò che emerge è che i debitori ritenevano sempre e comunque possibile l'adempimento delle obbligazioni contratte.

2. In merito alla convenienza del presente piano rispetto all'alternativa liquidatoria, è necessario individuare, in primo luogo, in cosa si circoscrive l'alternativa liquidatoria.

Ebbene, la stessa non può che ravvisarsi nell'apertura della liquidazione controllata e non anche nelle azioni esecutive individuali.

Al riguardo si evidenzia che se così non fosse si arriverebbe al paradosso di non consentire mai o quasi il ricorso alle procedure da sovraindebitamento, atteso che le procedure individuali, al netto delle lungaggini processuali e delle problematiche legate all'eventuale presenza di altri creditori, sono sovente in grado di soddisfare in misura maggiore i creditori; si pensi al pignoramento presso terzi, che per come strutturato può condurre al pignoramento dello stipendio del debitore fino a concorrenza dell'intero credito. Tale soluzione, però mal si concilia con la stessa ratio alla base dell'introduzione legislativa delle procedure da sovraindebitamento, che è quella di consentire, a determinate condizioni, l'esdebitazione di diversi soggetti, tra cui i consumatori,



che altrimenti sarebbero stati sempre e comunque stretti nella morsa dell'esecuzione individuale. Tanto esposto, e ritenuto che l'alternativa liquidatoria debba ravvisarsi necessariamente nella liquidazione controllata, si evidenzia che l'attivo dei proponenti consiste essenzialmente nel reddito da lavoro, essendo entrambi percettori di reddito da lavoro dipendente e non essendo proprietari di immobili.

Dunque, pur mettendo a disposizione lo stipendio decurtato delle somme di cui all'art.268, comma 4 CCII, evidente appare la convenienza della proposta avanzata dai proponenti, che ricomprende anche la somma di euro 29.000,00 derivante dall'anticipazione del trattamento di fine rapporto per entrambi i coniugi.

Nello specifico, con l'apertura della liquidazione controllata i debitori restituirebbero circa 26.179 euro mentre con la proposta vanno a restituire euro 73.513 di cui euro 29.000 titolo di anticipazione trattamento di fine rapporto dei proponenti (che fino a totale soddisfazione, spetterebbe solo ai privilegiati e non alla banca).

Nel caso specifico, alla luce di siffatte considerazioni, dunque, risulta evidente che l'alternativa liquidatoria non è e non può essere maggiormente conveniente rispetto a quella delineata dal piano.



Rispetto al merito creditizio il gestore evidenzia che *“i creditori M.P.S. S.p.a, Sigla Credit S.p.a. e Banca Sistema S.p.a. hanno violato il merito creditizio al momento della concessione del credito e, pertanto, ai sensi dell’art.69, comma 2 CCII non potranno presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta”*.

Nello specifico, si ritiene che alla luce del compendio istruttorio tanto Banca Sistema S.p.a quanto Sigla Credit S.p.A. hanno mal valutato la posizione degli odierni ricorrenti poiché al momento dell’erogazione dei finanziamenti c’erano importanti esposizioni debitorie, analiticamente indicate dal gestore e senza dubbio conoscibili dagli intermediari finanziari, che erano incompatibili con la capacità di rientro dei ricorrenti; inoltre, risulta dirimente, ai fini della complessiva valutazione del comportamento tenuto dagli intermediari, la circostanza per cui entrambe le finanziarie avrebbero erogato credito per finanziare il ripianamento dei debiti verso loro stesse, compiendo probabilmente una attività illecita (tenuto conto, come visto, delle condizioni in cui versavano i debitori).

Alla luce di tali circostanze, quindi, può affermarsi che i sigg.ri [REDACTED] e [REDACTED] non hanno colposamente determinato il sovraindebitamento attraverso un irrazionale ricorso al credito, essendosi pur sempre affidati ad intermediari qualificati che



avevano gli strumenti e le informazioni per valutarne correttamente il merito creditizio, di guisa da non aggravarne l'indebitamento.

Con riferimento alla posizione dell'agenzia delle entrate, infine, il gestore evidenzia che a fronte della precisazione del credito documentato dall'agenzia stessa, è stato adeguato l'importo previsto nel piano iniziale.

Sulla base di tutto quanto esposto, dunque, non emergono cause ostative all'accoglimento del ricorso per come formulato e modificato e integrato proposto dal/i soggetto/i sovraindebitato/i.

La natura della procedura alla luce anche della rimodulazione della proposta appaiono fondare la compensazione delle spese di lite tra le parti.

P.Q.M.

- omologa la proposta di ristrutturazione dei debiti per come formulata;
- dispone la trascrizione a cura dell'O.c.c. della presente sentenza presso apposita sezione del sito internet del Tribunale di Napoli;
- dichiara chiusa la procedura.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso il 09/10/2025

Il giudice

dr. Marco Pugliese

il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del  
MAGISTRATO ORDINARIO IN TIROCINIO Dott. Giuliano Ferraro.

